



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' E PER
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 9 dicembre 2019)

COMUNE DI VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

in esecuzione del disposto del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e s.m.i.

INDICE

CAPO PRIMO	DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 1	AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	Pag. 4
ART. 2	CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	Pag.4
ART. 3	TARIFFE E MAGGIORAZIONI	Pag. 4
ART. 4	CATEGORIA DELLE LOCALITA' E MAGGIORAZIONE	Pag. 5
ART. 5	GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Pag. 5
ART. 6	FUNZIONARIO RESPONSABILE	Pag. 6
CAPO SECONDO	DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'	
ART. 7	TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	Pag. 6
ART. 8	RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI	Pag. 6
ART. 9	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	Pag. 6
ART. 10	IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE	Pag. 6
ART. 11	AUTORIZZAZIONI	Pag. 6
ART. 12	DIVIETI E LIMITAZIONI	Pag. 7
ART. 13	PUBBLICITA' DIFFORME DA LEGGI E REGOLAMENTI	Pag. 8
ART. 14	ANTICIPATA RIMOZIONE DI PUBBLICITA'	Pag. 8
ART. 15	PUBBLICITA' ABUSIVA	Pag. 9
ART. 16	PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI COMUNALI	Pag. 9
ART. 17	SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI	Pag. 9
CAPO TERZO	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	
ART. 18	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	Pag. 9
ART. 19	SOGGETTO PASSIVO	Pag. 9
ART. 20	MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	Pag. 10
ART. 21	DICHIARAZIONE	Pag. 11
ART. 22	RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO	Pag. 11
ART. 23	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO	Pag. 12
ART. 24	PUBBLICITA' ORDINARIA	Pag. 12
ART. 25	PUBBLICITA' ORDINARIA CON VEICOLI	Pag. 13
ART. 26	PUBBLICITA' CON VEICOLI DELL'IMPRESA	Pag. 13
ART. 27	PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI	Pag. 14
ART. 28	PUBBLICITA' CON PROIEZIONI	Pag. 14
ART. 29	PUBBLICITA' VARIA	Pag. 14
ART. 30	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – RIDUZIONI	Pag. 15
ART. 31	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – ESENZIONI	Pag. 15/16

CAPO QUARTO	IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
ART. 32	FINALITA'	Pag. 17
ART. 33	AFFISSIONI – PRENOTAZIONI – REGISTRO CRONOLOGICO	Pag. 17
ART. 34	CRITERI E MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	Pag. 17/18
ART. 35	TARIFFE APPLICAZIONE E MISURA	Pag. 19
ART. 36	TARIFFA – RIDUZIONI	Pag. 19
ART. 37	DIRITTO – ESENZIONI	Pag. 19
ART. 38	ONERI PER LA RIMOZIONE DEI MANIFESTI AFFISSI IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI	Pag. 20
CAPO QUINTO	SANZIONI	
ART. 39	SANZIONI TRIBUTARIE	Pag. 20
ART. 40	INTERESSI	Pag. 21
ART. 41	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Pag. 21
	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
ART. 42	NORMA DI RINVIO	Pag. 22
ART. 43	ADEGUAMENTO ALLE NORME	Pag. 22
ART. 44	ABROGAZIONI	Pag. 22
ART. 45	ENTRATA IN VIGORE- EFFETTI	Pag.22

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i., e anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3 del Decreto legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto citato nel comma 1.
3. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, effettuate sul territorio del Comune di Vibo Valentia, sono soggette - rispettivamente - ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni degli articoli seguenti ed in conformità del citato Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e s.m.i..

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Vibo Valentia, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i. appartiene alla III classe.

ART. 3

TARIFFE E MAGGIORAZIONI

1. Le tariffe d'imposta e del diritto e le maggiorazioni sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

2. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al 50 per cento delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'art. 15, del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i. nonché, limitatamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni.

ART. 4

CATEGORIA DELLE LOCALITA' E MAGGIORAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Vibo Valentia sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.

2. Appartengono alla categoria speciale le località indicate nell'elenco allegato al presente regolamento (allegato A); le rimanenti località sono considerate di categoria normale.

3. Alla categoria speciale è applicata la maggiorazione d'imposta e/o diritto del 100% (cento per cento) della tariffa base con riguardo alle esposizioni pubblicitarie ed alle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale.

ART. 5

GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il Comune di Vibo Valentia gestisce direttamente il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché, il servizio delle pubbliche affissioni, con conseguente riscossione del relativo diritto. Il servizio delle pubbliche affissioni, è inteso a garantire l'affissione di manifesti a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, sia contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, sia diffusi nell'esercizio di attività economiche, con le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.

2. La scelta della forma per la gestione dei servizi anzidetti è di competenza del Consiglio Comunale che, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidarli in concessione a terzi, nel rispetto della normativa e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

ART. 6

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale, nel caso di gestione diretta, nomina il funzionario responsabile, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al

concessionario, fatti salvi i meccanismi di controllo appositamente previsti nel bando.

CAPO II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

ART. 7

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni così come definiti nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

2. La tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale e le modalità per ottenerne il provvedimento per l'installazione, sono disciplinate dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dal Regolamento Edilizio Comunale vigenti.

ART. 8

RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI

1. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i., la superficie espositiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita nella misura massima di mq. 3.000 (tremila) così suddivisi: a) mq. 600 pari al 20% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuata dal servizio comunale o dal concessionario; b) mq. 900 pari al 30% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale o dal concessionario; c) mq. 1.500 pari al 50% è destinata alle affissioni di natura non necessariamente commerciale effettuate direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario, ove lo stesso sia appaltato.

2. La metratura di cui alla precedente lettera c) sarà assegnata ai privati in seguito ad esperimento di gara pubblica.

3. Per gli impianti pubblicitari di servizio la cui descrizione del manufatto è indicata dalla lettera f) dell'art. 14 del vigente Piano Generale degli Impianti, quindi per i manufatti finalizzati prevalentemente a rendere un servizio di pubblica utilità quali paline fermate autobus, transenne parapetonali, pensiline di attesa viaggiatori, cestini, panchine ed elementi di arredo delle aiuole, l'installazione sul territorio comunale è subordinata al rilascio di apposita concessione o alla stipula di apposita convenzione previo esperimento di procedura pubblica (manifestazione di interesse o procedura di gara pubblica).

4. Gli impianti pubblicitari di servizio, trattandosi di impianti di pubblica utilità e comunque di impianti strumentali, non rientrano nelle metrature di cui al presente articolo.

ART. 9

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, **vigente**, approvato ed emendato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24 Aprile 2014, disciplina la

distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale ed economico, della concentrazione demografica, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.

2. Oggetto del Piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

3. Eventuali modifiche o integrazioni al suddetto Piano potranno essere deliberate dal Consiglio Comunale.

ART. 10

IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Nel rispetto del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, il Comune può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione di manifesti e simili.

ART. 11

AUTORIZZAZIONI

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione del Dirigente SUAP, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta (secondo le modalità previste nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato ed emendato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24 Aprile 2014).

2. L'effettuazione di pubblicità con aeromobili e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, dovrà essere preventivamente autorizzata dalle competenti Autorità.

3. In deroga a quanto sopra disposto, l'autorizzazione Comunale non è richiesta:

a) per la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (esercizi pubblici in genere, stazioni ferroviarie, stadi, impianti sportivi e ricreativi in genere, fiere, cinema, centri commerciali e stazioni dei servizi pubblici di trasporto pubblico di ogni genere) se non visibile dalla pubblica via, purché sia presentata la dichiarazione e corrisposta la relativa imposta sulla pubblicità, quando dovuta;

b) per i "cartelli vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, se di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) per la semplice esposizione di locandine temporanee nelle vetrine degli esercizi commerciali in genere, purché sia presentata la dichiarazione e corrisposta la relativa imposta sulla pubblicità, quando dovuta, e sulle stesse sia apposto l'apposito timbro dell'ufficio;

d) per gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali ove viene svolta l'attività commerciale, qualora risultino esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 17, del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i. (superficie di ciascun avviso non superiore al mezzo metro quadrato);

e) per la pubblicità visiva, permanente o temporanea, effettuata all'interno e all'esterno dei veicoli di qualsiasi specie, fermo il rispetto delle prescrizioni di cui

all'art. 57 del DPR 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

f) la pubblicità effettuata mediante la distribuzione a mano di volantini o di altro materiale pubblicitario, purché sia presentata la dichiarazione e corrisposta la relativa imposta sulla pubblicità, quando dovuta.

ART. 12

DIVIETI E LIMITAZIONI

1. La pubblicità fonica di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i. è vietata nel raggio circostante di mt. 100 dagli ospedali, cimiteri, edifici di culto, case di riposo, edifici scolastici, locali ove si svolgono manifestazioni politiche, musei, biblioteche pubbliche. Per detta pubblicità si applicano i divieti e le limitazioni previste dall'art. 59, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

2. La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, da punti fissi, sarà autorizzata dal preposto ufficio comunale, previo nulla-osta del Comando di Polizia Municipale nel quale sarà indicato l'orario di effettiva esecuzione.

3. Sono vietati il lancio di volantini e simili in tutto il territorio Comunale e **l'apposizione sui veicoli in sosta**. Tale forma di pubblicità è consentita esclusivamente nei mercati rionali settimanali in occasione della loro effettuazione, con consegna personale all'utenza dei volantini. Tale forma di pubblicità è anche ammessa con consegna del volantino pubblicitario nelle cassette della posta o negli esercizi pubblici.

4. L'esposizione di locandine, volantini, cartoncini e simili è consentita limitatamente all'interno di locali e luoghi aperti al pubblico; tale pubblicità è comunque vietata su strade e piazze.

Il presente articolo fa inoltre specifico riferimento al dettato normativo di cui al decreto legislativo 30/4/1992, n. 285, ed al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione; per cui tutte le limitazioni ed i divieti imposti in ottemperanza al nuovo codice della strada si intendono qui integralmente recepiti. E' fatto comunque divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni.

ART. 13

PUBBLICITA' DIFFORME DA LEGGI E REGOLAMENTI

1. La pubblicità comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti, è assoggettata ad imposta.

2. La riscossione dell'imposta da parte dell'ufficio comunale o **del concessionario** non esime il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

ART. 14

ANTICIPATA RIMOZIONE DI PUBBLICITA'

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il

titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

ART. 15

PUBBLICITA' ABUSIVA

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità effettuate senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero effettuate con mezzi risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

3. I mezzi pubblicitari installati abusivamente ai sensi dei precedenti commi sono eliminati o rimossi a cura dei responsabili che dovranno provvedervi nei termini e nei modi di cui all'art. 23 del D.Lgs. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada); in caso di inadempienza vi provvederà il Dirigente o responsabile della Polizia Municipale con addebito ai responsabili stessi delle spese sostenute, previa contestazione delle relative infrazioni.

4. Nel caso di effettuazione di pubblicità abusiva, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni tributarie ed amministrative di cui agli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i..

ART. 16

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 17

SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 18

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici o

aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

3. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

4. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi di qualsiasi natura;

b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

ART. 19

SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

2. E' obbligato solidamente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso in caso di mancato e/o insufficiente pagamento dell'imposta, è notificato l'eventuale avviso di accertamento, **in caso di mancato e/o insufficiente pagamento dell'imposta l'avviso di accertamento è notificato dall'ufficio comunale contestualmente al soggetto in via principale ed al soggetto obbligato in via solidale**, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento anche al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo.

4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione (pubblicità abusiva), l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese. **Laddove l'impianto installato abusivamente sorga su terreno privato, l'ufficio notifica avviso di accertamento al proprietario del suolo.**

ART. 20

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

2. Costituiscono separati e autonomi mezzi pubblicitari i mezzi bifacciali, a facce contrapposte, le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

3. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva

adibita alla pubblicità.

4. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

5. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo stesso.

6. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

7. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi d'identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

9. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza nelle vetrine e/o all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. In tal caso l'utente è tenuto a pagare forfettariamente l'imposta nella misura prevista per la categoria speciale per il 35% del totale delle locandine.

10. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 6, applicato per ogni impianto.

11. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

12. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i. è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

ART. 21

DICHIARAZIONE

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 11, il soggetto passivo d'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale competente su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione. Detta dichiarazione può anche essere spedita tramite posta, fax o posta elettronica (con allegata fotocopia documento di riconoscimento).

2. La dichiarazione deve contenere: i dati identificativi del contribuente, la descrizione, ubicazione, caratteristiche e dimensione del mezzo pubblicitario, atte a consentire l'esatta individuazione e determinazione dell'imposta ai sensi di quanto previsto nel Piano Generale degli impianti approvato con Delibera di Consiglio

Comunale n.21 del 24.04.2014.

3. La dichiarazione a carattere permanente si rinnova di anno in anno, salvo presentazione di regolare disdetta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; la dichiarazione a carattere temporaneo scade automaticamente alla data indicata e, pertanto, in caso di rinnovo occorre produrre una nuova dichiarazione.

4. Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale se spettante.

5. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui agli artt. 12, 13 e 14 commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal 1° giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 22

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

ART. 23

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

1. Il pagamento dell'imposta, sia per pubblicità temporanea nonché annuale, può essere effettuato a mezzo di apposito bollettino di c.c.p. ovvero mediante bonifico. Il contribuente dovrà trasmettere copia dell'attestazione di versamento al preposto ufficio comunale.

Il versamento dell'imposta può essere effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale entro il termine previsto dalla legge; la relativa attestazione deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta degli agenti e del personale autorizzato. Il versamento effettuato con modello difforme da quello ministeriale è ugualmente considerato regolare qualora contenga tutti i dati necessari all'identificazione del contribuente e della relativa dichiarazione o commissione;

2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a € 1.549,00 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.

4. Il pagamento dell'imposta e del diritto deve essere effettuato con arrotondamento

all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. In caso di mancato pagamento dell'Avviso di Accertamento di cui all'art. 22 si procederà alla riscossione coattiva dell'imposta e del diritto, secondo le modalità previste dalle normative vigenti. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

6. Il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo d'imposta e/o diritto deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

7. Per quanto concerne il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute negli appositi rispettivi regolamenti comunali.

ART. 24

PUBBLICITA' ORDINARIA

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, con l'art. 12 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i., per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 20.

2. Per la pubblicità temporanea che abbia un'esposizione inferiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 20.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie:

a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;

b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 11 dell'art. 20.

ART. 25

PUBBLICITA' ORDINARIA CON VEICOLI

1. L'imposta per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i..

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni

stabilite dal quarto comma dell'art. 24, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.

3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

ART. 26

PUBBLICITA' CON VEICOLI DELL'IMPRESA

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:

- al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;

- ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva d'immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;

- secondo la tariffa deliberata dal Comune in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs n. 507 del 1993 e s.m.i..

2. Per i veicoli di cui al precedente comma, circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

4. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa (logo, numero tel/fax, e-mail e sito web), che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

5. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 27

PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica indipendentemente dal numero dei messaggi, la tariffa stabilita per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i., per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 20.

2. Per la pubblicità temporanea che abbia un'esposizione inferiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la

pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

ART. 28

PUBBLICITA' CON PROIEZIONI

1. L'imposta per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i., per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

ART. 29

PUBBLICITA' VARIA

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:

a) con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma dell'art. 12 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 20 del regolamento;

b) da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;

c) con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;

d) in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;

e) a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto;

2. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i..

ART. 30

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – RIDUZIONI

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria,

culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

ART. 31

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari – ad eccezione delle insegne esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascun vetrina od ingresso;

b) gli avvisi al pubblico:

1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo mq.;

2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq.;

c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

d) la pubblicità - escluse le insegne - relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata su battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i.;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;

i) le insegne, le targhe e simile la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;

l) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;

m) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.

CAPO IV IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 32 FINALITA'

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, sia di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i., richiamati nei successivi artt. 36 e 37 del presente regolamento.

3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune.

4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 33 AFFISSIONI – PRENOTAZIONI – REGISTRO CRONOLOGICO

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio, la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente

aggiornato.

3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

4. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni può essere effettuato a mezzo di apposito bollettino di c.c.p. ovvero mediante bonifico, **mediante bonifico quietanzato o moneta elettronica**

ART. 34

CRITERI E MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente almeno due giorni lavorativi prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;

b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più formato A4, da conservare per documentazione del servizio.

4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 33.

5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.

7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni, negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvederà a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione.

10. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione per iscritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni

successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

11. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

12. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

13. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20,00 alle ore 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

14. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

a) le tariffe del servizio ed il regolamento;

b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;

c) il registro cronologico delle commissioni.

15. Le disposizioni previste dal D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i. e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 35

TARIFFE APPLICAZIONE E MISURA

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune o al concessionario che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

2. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i., distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.

5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

ART. 36

TARIFFA – RIDUZIONI

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 37;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

ART. 37

DIRITTO – ESENZIONI

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

ART. 38

ONERI PER LA RIMOZIONE DEI MANIFESTI AFFISSI IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI

1. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

CAPO V

SANZIONI

ART. 39

SANZIONI TRIBUTARIE

Art. 23 D.Lgs n. 507/1993, come modificato dai DD.LL.gg.ss. 471, 472, 473 del 18/12/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 21 del presente Regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.

2. Per l'infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 21 del presente Regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.

3. Per l'omesso, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta o del diritto si applica, nei confronti del soggetto obbligato la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato e/o versato in ritardo.

4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

ART. 40

INTERESSI

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 41

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Dirigente della Polizia Municipale è tenuto a vigilare, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite nelle sezioni I e II del capo I, della legge 24 dicembre 1981, n. 689 e s.m.i., salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3. Per le violazioni delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i. e di quelle stabilite nelle autorizzazioni all'installazione degli impianti si applica la sanzione da € 206,58 a € 1.549,37. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni. Tutti i soggetti che effettuano affissioni abusive, oltre all'applicazione delle sanzioni di legge, sono esclusi dal beneficio del patrocinio da parte del Comune per almeno un anno.

4. Il Dirigente della Polizia Municipale dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, facendone menzione nel suddetto verbale assegnando un termine non inferiore a giorni DIECI; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Dirigente Polizia Municipale, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una congrua cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa.

7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica Comunale, nonché, alla redazione ed all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 42

NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i., nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

2. Avverso i provvedimenti relativi all'Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni può essere proposto ricorso alle competenti Commissioni tributarie, secondo le disposizioni D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e s.m.i..

ART. 43

ADEGUAMENTO ALLE NORME

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento non è più consentito il mantenimento di insegne e di altri mezzi pubblicitari non conformi alle norme in esso contenute ed a quelle previste nel Codice della Strada o dal Regolamento di Attuazione.

2. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari regolarmente autorizzati antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento sono mantenuti fino al termine di validità triennale dell'autorizzazione.

ART. 44

ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato l'art. 4 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 24/04/2014.

ART. 45

ENTRATA IN VIGORE – EFFETTI

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore, il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 37 del 28/06/1994 pubblicata il successivo 13/07/1994.

COMUNE DI VIBO VALENTIA

Allegato 'A'

ELENCO DELLE VIE INCLUSE IN CATEGORIA SPECIALE:

VIBO CITTA'

- 1) via Argentaria
- 2) via Caterina Gagliardi
- 3) via Clarisse
- 4) via Dante Alighieri
- 5) via Filanda
- 6) via Enrico Gagliardi
- 7) via Forgiari
- 8) via Gregorio D' Alessandria
- 9) via G. Marconi
- 10) via Luigi Razza
- 11) via Milite Ignoto
- 12) via Pietro Colletta
- 13) via Potiri
- 14) via A. Proto
- 15) via Popilia
- 16) via S.M. dell' Imperio
- 17) via Terravecchia Superiore
- 18) via Terravecchia Inferiore

- 19)via XXV Aprile
- 20)C.so Vittorio Emanuele III
- 21)C.so Umberto I
- 22)Largo Intendenza
- 23)Piazza Annarumma
- 24)Piazza Diaz
- 25)Piazza Fleming
- 26)Piazza E. Bucciarelli
- 27)Piazza Garibaldi
- 28)Piazza Martiri d'Ungheria
- 29)Piazza Luigi Razza
- 30)Piazza San Leoluca
- 31)Viale Affaccio
- 32)viale Alcide De Gasperi
- 33)viale Giacomo Matteotti
- 34)Viale Regina Margherita
- 35)viale J. Kennedy

VIBO MARINA

- 1)via Michele Bianchi
- 2)via Cristoforo Colombo
- 3)via Emilia
- 4)via Delfino Parodi